

C12552 - ICCREA BANCA/BCC VITA-BCC ASSICURAZIONI

Provvedimento n. 30757

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 1° agosto 2023;

SENTITO il Relatore, Saverio Valentino;

VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione della società Iccrea Banca S.p.A. Istituto Centrale del Credito Cooperativo, pervenuta in data 3 luglio 2023;

VISTO il parere dell'IVASS, pervenuto in data 26 luglio 2023, a seguito della richiesta formulata ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge n. 287/1990;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Iccrea Banca S.p.A. Istituto Centrale del Credito Cooperativo (di seguito, "ICCREA") è la società, di diritto italiano, capogruppo del gruppo bancario cooperativo ICCREA composto, oltre che dalla capogruppo a cui spettano attività di direzione e coordinamento, anche da 118 Banche di Credito Cooperativo (di seguito, "BCC") affiliate e dalle rispettive società controllate. Per quel che più rileva ai fini della presente operazione, gli sportelli delle BCC affiliate al gruppo ICCREA hanno in essere mandati di distribuzione assicurativa con varie compagnie di assicurazione, tra cui le società *target*.

ICCREA, il cui capitale azionario è altamente parcellizzato (oltre il 90% delle azioni è detenuto da BCC e, inoltre, per previsione statutaria, ogni socio non può possedere più del 10% del capitale della società), non risulta controllata da alcun soggetto.

Nel corso del 2022, il gruppo BCC-ICCREA ha realizzato, interamente in Italia, un fatturato complessivo pari a [10-20] miliardi di euro*.

2. BCC Assicurazioni S.p.A. (di seguito, "BCCA") e BCC Vita S.p.A. (di seguito, "BCCV") sono due imprese assicurative di diritto italiano attive nella produzione e distribuzione di prodotti assicurativi, rispettivamente, del settore danni¹ e del settore vita².

Sia BCCA che BCCV, che non detengono partecipazioni di controllo in altre società, risultano, allo stato, soggette al controllo congiunto di ICCREA e Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. (di seguito, "Cattolica"), per via di una partecipazione al capitale sociale rispettivamente pari, in entrambi i casi, al 30% e al 70%.

BCCA e BCCV, nel 2022, hanno realizzato, interamente in Italia un fatturato totale pari, rispettivamente, a [32-100] e [532-700] milioni di euro, interamente in Italia.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. L'operazione comunicata (di seguito "l'Operazione") in esame ha per oggetto l'acquisizione, da parte di ICCREA e, quindi, del gruppo BCC-ICCREA, del controllo esclusivo di BCCA e BCCV, in particolare mediante l'acquisto, da Cattolica, della quota di capitale sociale e dei relativi diritti di voto di entrambe le società non ancora in proprio possesso (pari, come detto, al 70%), arrivando così a detenere l'intero capitale delle società *target* e passando, di conseguenza, da una situazione di controllo congiunto a una di controllo esclusivo sulle stesse *target*.

4. L'Operazione fa seguito alla decisione di ICCREA e di Cattolica di non rinnovare la *partnership* strategica di cosiddetta *bancassurance* che, a partire dall'anno 2009, aveva dato vita a BCCA e BCCV e, secondo quanto comunicato, è funzionale alla ricerca e selezione, da parte di ICCREA, di un potenziale nuovo *partner* o nuovi *partner* in sostituzione di Cattolica (*partner* a cui successivamente cedere le predette quote del 70% di capitale sociale, al fine di riproporre il modello di *partnership* attualmente in essere).

* [Nella presente versione alcuni dati sono omissi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]

¹ [In particolare nei rami: 1 (Infortuni); 2 (Malattia); 3 (Corpi di Veicoli Terrestri, esclusi quelli ferroviari); 7 (Merci Trasportate); 8 (Incendio ed Elementi Naturali); 9 (Altri Danni ai Beni); 10 (Responsabilità Civile Autoveicoli Terrestri); 12 (Responsabilità Civile Veicoli Marittimi, Lacustri e Fluviali); 13 (Responsabilità Civile Generale); 15 (Cauzione); 16 (Perdite Pecuniarie di Vario Genere); 17 (Tutela Legale); 18 (Assistenza), di cui all'articolo 2, comma 3, del Codice delle Assicurazioni (Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209).]

² [In particolare nei rami I, III, IV e V di cui all'articolo 2 del Codice delle Assicurazioni (Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209).]

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

5. L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di più imprese, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera b), della legge n. 287/1990.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 532 milioni di euro e il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, individualmente da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 32 milioni di euro.

IV. IL PARERE DELL'IVASS

6. Con parere pervenuto in data 26 luglio 2023, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (di seguito, "IVASS") ha reputato di non dover evidenziare nell'Operazione in esame la sussistenza di elementi in grado di determinare effetti concorrenziali pregiudizievoli, ritenendo in particolare che l'operazione non sia in grado di alterare l'equilibrio concorrenziale dei mercati della produzione e distribuzione dei prodotti assicurativi vita e danni.

V. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

I mercati del prodotto e geografici

7. Da un punto vista merceologico, i settori interessati dall'operazione in esame sono quelli assicurativi in cui operano le società BCCA e BCCV oggetto di acquisizione, ossia la produzione e distribuzione di prodotti assicurativi.

8. Come da consolidato orientamento dell'Autorità³, infatti, i mercati assicurativi danni e vita sono distinti, ciascuno, tra fase produttiva, avente dimensione geografica nazionale, e fase distributiva, che si caratterizza invece per la sua dimensione locale, considerata in prima approssimazione provinciale secondo prassi dell'Autorità.

9. Inoltre, sempre per orientamento dell'Autorità⁴, con particolare riferimento alla fase produttiva (nazionale), ciascun ramo dei comparti assicurativi vita e danni rappresenta un distinto mercato. Tale distinzione rispetto ai singoli rami assicurativi si fonda, principalmente, sull'oggetto del servizio reso, sui rischi assunti e sull'obiettivo di copertura assicurativa espresso dalla domanda di ogni singolo ramo.

Diversamente, il grado di pressione competitiva a livello distributivo (provinciale) appare valutabile considerando, distintamente, da un lato i rami danni e dall'altro i rami vita; ciò in considerazione del fatto che nella fase di collocamento le reti si differenziano, per tipo di soggetti attivi e modalità di azione, in funzione delle due aree (danni o vita) di rischi coperti⁵. Pertanto, appaiono distinguibili i mercati distributivi provinciali, da un lato, per l'insieme dei rami vita e, dall'altro, per l'insieme dei rami danni.

10. Nel caso di specie, a ogni modo, stante il ridotto peso percentuale delle Parti e, comunque, il fatto che l'operazione in esame si sostanzia di fatto nell'acquisizione del controllo (esclusivo) da parte di un soggetto (ICCREA) che già deteneva il controllo (congiunto) sulle imprese *target*, non risulta necessario addivenire a una più precisa definizione dei mercati merceologici e geografici rilevanti.

Effetti dell'operazione

11. Per quanto riguarda i mercati nazionali della produzione di prodotti assicurativi (distinti, come detto, nei vari rami del comparto danni e del comparto vita in cui sono attive BCCA e BCCV), non si realizzano sovrapposizioni tra le attività delle Parti, essendo ivi attive le sole imprese *target*; peraltro, le quote a esse attribuite non superano il [1-5%] analizzando il complesso dei rami interessati.

12. Sovrapposizioni si realizzano, invece, nell'attività distributiva provinciale, distinta come detto per l'insieme del comparto danni e per l'insieme del comparto vita. In questo caso, comunque, le quote aggregate delle Parti (ossia ottenute cumulando i dati sulla distribuzione dei prodotti di BCCA e BCCV con quelli sulla distribuzione dei prodotti assicurativi di compagnie terze da parte delle BCC del gruppo BCC-ICCREA) restituiscono valori di contenuta entità che, nell'ultimo anno disponibile (il 2022), non vanno oltre il [1-5%] della provincia di Gorizia per il comparto danni, e oltre il [5-10%] e il [5-10%] rispettivamente della provincia di Pistoia e di Pesaro-Urbino per il comparto vita.

13. Si consideri, altresì, che nei mercati rilevanti operano numerosi e qualificati concorrenti quali, per il comparto danni, Unipol, Generali, Allianz, Axa, ecc..., e, per il comparto vita, Generali, Intesa San Paolo, Postevita, Mediolanum, ecc...

³ [Cfr., ad esempio, provvedimento n. 12171 del 1° agosto 2018, C12171 - Costituzione del gruppo bancario Iccrea, in Bollettino n. 32/2018.]

⁴ [Cfr. provvedimento n. 27293 del 1° agosto 2018, C12171 cit. e provvedimento n. 23678 del 19 giugno 2012, C11524 - Unipol Gruppo Finanziario/Unipol Assicurazioni-Premafin Finanziariafondiaria Sai-Milano Assicurazioni, in Bollettino n. 25/2012.]

⁵ [Ad esempio, la tipica rete distributiva di polizze vita risulta essere quella degli sportelli bancari, diversamente dai rami danni che vedono quasi del tutto assente il canale bancario e invece predominante quello degli agenti.]

14. Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, la concentrazione in esame non appare idonea a ostacolare in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non ostacola, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy .

Il provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli